

« Le disposizioni della presente legge possono essere invocate dai militari stati collocati a riposo d'autorità o invitati d'ufficio a chiedere il riposo posteriormente alla data dell'11 luglio 1864 quand'anche non adempiano alla condizione di età prescritta dall'articolo 2 della presente legge. »

I veterani di Napoli, in ordine a questo articolo, asseriscono: 1° di essere stati invitati d'ufficio a domandare il riposo; 2° di averlo ottenuto in date diverse, ma tutte posteriori all'11 luglio 1864.

Vede dunque la Camera che vi sarebbero appunto i due estremi richiesti dalla legge perchè i petenti potessero invocare, non le disposizioni della legge del 1850, che ad essi sarebbero meno favorevoli, ma le disposizioni della legge del 1865. Laonde, se questi due fatti fossero veri, non v'ha dubbio che i veterani di Napoli avrebbero pienamente ragione. Ma la Camera non è in grado di verificarli; solo il Ministero può farlo. In conseguenza, la Commissione propose che la petizione sia inviata al ministro della guerra.

**COMIN.** Io avrei desiderato che vi fosse presente l'onorevole ministro della guerra per conoscere la sua opinione su questa petizione; ma, dacchè non v'è, io mi limito a fargli una calda raccomandazione perchè la prenda in seria considerazione. Leggerà le mie parole nel resoconto della Camera. Qui si tratta di aiutare una classe infelicissima; sono poveri vecchi, pei quali la differenza nella liquidazione delle pensioni tra una legge e l'altra costituisce una difficoltà nel vivere gravissima. Di più, io credo che la domanda, come già osservò l'onorevole relatore, sia perfettamente a termini di legge.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Cortese.

**CORTESE.** Io desidererei che questi poveri vecchi conseguissero l'intento che si propongono, ma per verità mi pare che la via che hanno scelta, non sia quella che conduca a questo scopo, poichè quand'anche deliberassimo di trasmettere la petizione al ministro della guerra, non è già egli che liquida le pensioni. Queste sono liquidate dalla Corte dei conti, in un modo indipendente dal Ministero; è essa che esamina i diritti di quelli che richiedono la liquidazione, è un tribunale insomma in tutte le forme, innanzi al quale è ammessa la difesa, la presentazione delle proprie ragioni. Ora io non so che cosa potrebbe fare il ministro della guerra ricevendo questa petizione. Certo non potrebbe chiedere alla Corte dei conti che addivenisse alla liquidazione in un modo diverso da quello che ha fatto.

Ad ogni modo è fuor di dubbio che sarebbe meglio che provvedessero al loro interesse dinanzi alla Corte stessa de' conti piuttosto che invocare dal Parlamento e dal Ministero delle disposizioni che, a parer mio, sarebbero difficilmente ammesse. Del resto, ripeto, se il ministro vi acconsente, non mi oppongo che questa petizione sia al medesimo inviata.

**CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Io

voleva fare l'osservazione che ha mosso l'onorevole Cortese. Mi pare evidente che la petizione non abbia altro scopo che quello d'implorare un provvedimento legislativo, perchè non possono pretendere certamente i petenti che il ministro debba impugnare le decisioni della Corte dei conti. Ora questo provvedimento legislativo, che avrebbe per motivo considerazioni morali che possono essere di molto rilievo, questo provvedimento che romperebbe i confini già stabiliti dalla legge precedente, la Camera vorrà maturarlo, poichè bisogna aver sempre in mira le circostanze in cui si trovano le pubbliche finanze.

Quindi crederei che sarebbe forse più opportuna la conclusione dell'invio di questa petizione agli archivi, appunto perchè possa essere riunita ad altre petizioni di qualche importanza che già vi furono mandate, e che sono degne della considerazione della Camera. In questo modo si potrà tenere conto di queste petizioni, quando si presenterà, se sarà il caso, un progetto di legge che provveda a tutti coloro i quali si trovano nella condizione di questi petenti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Di San Donato.

**DI SAN DONATO.** Io appoggio le conclusioni della Commissione, e prego l'onorevole ministro di non voler insistere acciocchè questa petizione sia deposta agli archivi, poichè egli conosce la sorte delle petizioni depositate agli archivi.

L'onorevole Cortese, armato della legge, dice che se i petenti hanno delle ragioni, possono farle valere davanti alla Corte dei conti; ma egli non conosce forse la miseria da cui sono colpiti questi miseri veterani, che per far valere le loro ragioni presso la Corte dei conti avrebbero dovuto inviare un avvocato in Firenze onde facesse tutti gli atti... (*Segni di diniego del deputato Cortese*)

Domando scusa: vi sono degli avvocati in Firenze venuti appositamente per patrocinare presso la Corte dei conti...

**CORTESE.** Domando la parola.

**DI SAN DONATO.** Io credo quindi che converrebbe inviare questa petizione al ministro della guerra, poichè egli potrebbe esaminare se fu legalmente applicata la legge del 1850, ed anche se non sia il caso di applicare a questi veterani la legge del 1816 sulla liquidazione delle pensioni al regno delle Due Sicilie. Certo vi potrebbe anche essere un equivoco.

Questi miseri petenti sono venuti anche da me, ed io dopo avere esaminate le loro ragioni, mi sono convinto che sarebbe bene che questa petizione fosse inviata al ministro della guerra, perchè io sono certo che egli informerebbe la Camera dello stato in cui si trovano le cose.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio.

**CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Io